PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI

Art. 3

Copertura finanziaria

All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 novembre 1995, non più in vigore dal 3 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
Estremi	Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-456-1995/art-3-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it